



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Approvazione schema di Protocollo d'Intesa per le Procedure Autorizzatorie nelle Zone Economiche Speciali (ZES), tra Regione Abruzzo e Commissario Straordinario del Governo della ZES per l'Abruzzo, ai sensi dell'art. 4, comma 7-ter, lett. d) del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

PREMESSO che il decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla L. 123/17 ha istituito le zone economiche speciali (ZES);

CONSIDERATO che con la L. 160/19 (che ha modificato l'art. 4 del D.L. n. 91/17), è stata istituita la figura del Commissario straordinario, Presidente del Comitato di indirizzo, con compiti principalmente d'impulso e promozionali dell'area ZES;

VISTE le modifiche apportate al Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91, dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in particolare:

- l'art. 5 bis che stabilisce *“l'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario straordinario della ZES”*;
- l'art. 5 che prevede una serie di semplificazioni e meccanismi automatici per la formazione dei provvedimenti all'interno della conferenza di servizi;
- l'art. 4, comma 7 ter, lettera d, che stabilisce il Commissario *“promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte nell'implementazione del Piano di Sviluppo Strategico, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedurali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES”*;

VISTO l'articolo 4, comma 7-ter, lett. d) del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, che *“promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte nell'implementazione del Piano di Sviluppo Strategico, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedurali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES”*;

RILEVATO, inoltre, che il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91:

- all'art. 5 comma 1 a) dispone che, nelle Aree ZES ed indipendentemente dal procedimento avviato dal privato: *“Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di*

autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali”;

- all’art. 5 comma 1 bis dispone: *“I termini di cui al comma 1 previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori. Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole”*;

TENUTO CONTO che, il decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, come modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77:

- all’art. 5 bis disciplina l’autorizzazione unica in Area ZES prevedendo, tra le altre cose: *“3. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario straordinario della ZES, di cui all'articolo 4, comma 6, in esito ad apposita conferenza di servizi. 4. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla disciplina doganale. Ove le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, ovvero le amministrazioni delle Regioni, si oppongano alla determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la riunione di cui al comma 4 di detto articolo è indetta dall'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale, sulla base di una motivata relazione del Commissario della ZES interessata. Le attività propedeutiche e istruttorie necessarie all'individuazione, in esito alla riunione, di una soluzione condivisa alla luce del principio di leale collaborazione, sono svolte dal competente Dipartimento per le politiche di coesione. Se la soluzione condivisa non è raggiunta, l'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale rimette la questione al Consiglio dei ministri con propria proposta motivata, secondo quanto previsto dall'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo. Qualora il progetto di insediamento della nuova attività produttiva sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall'Autorità competente partecipa sempre il Commissario della ZES interessata. Ove siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, il Commissario può chiedere all'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. L'Autorità politica delegata per il Sud e la coesione territoriale indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di novanta giorni. 5. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto”*;
- all’art. 5 comma 1, lettera a) bis. prevede che *“nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5-bis, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241”*;

RILEVATO che emerge l’esigenza di assicurare un’applicazione omogenea della suddetta disciplina speciale in area ZES, che sia al contempo rispettosa delle esigenze di massima semplificazione recate dalla normativa primaria;

RITENUTO necessario stipulare un *Protocollo d’Intesa per le Procedure Autorizzatorie nelle Zone Economiche Speciali (ZES)*, tra Regione Abruzzo e Commissario Straordinario del Governo della ZES per l’Abruzzo, ai sensi dell’art. 4, comma 7-ter, lett. d) del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, al fine di individuare le procedure più idonee ad attuare il procedimento autorizzatorio in area ZES (autorizzazione unica del commissario ZES);

VISTO lo “*Schema di Protocollo d’Intesa per le Procedure Autorizzatorie nelle Zone Economiche Speciali (ZES)*”, tra Regione Abruzzo e Commissario Straordinario del Governo della ZES per l’Abruzzo, redatto ai sensi dell’art. 4, comma 7-ter, lett. d) del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, per l’individuazione delle procedure più idonee ad attuare il procedimento autorizzatorio in area ZES (autorizzazione unica del commissario ZES), che si allega al presente documento e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che dette attività non comportano carichi finanziari in capo alla Regione Abruzzo;

RITENUTO di autorizzare il Direttore del DPC - Dipartimento Territorio - Ambiente, alla sottoscrizione del richiamato “*Protocollo d’Intesa*”;

RITENUTO di demandare al Direttore del DPC - Dipartimento Territorio - Ambiente tutti gli eventuali atti consequenziali;

DATO ATTO della regolarità tecnica – amministrativa e della legittimità del presente atto attestata con le firme apposte in calce al medesimo, dal Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali e dal Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente ognuno per le proprie competenze;

tutto ciò premesso

A VOTI UNANIMI, ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE,

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate,

DI APPROVARE lo “*Schema di Protocollo d’Intesa per le Procedure Autorizzatorie nelle Zone Economiche Speciali (ZES)*”, tra Regione Abruzzo e Commissario Straordinario del Governo della ZES per l’Abruzzo, redatto ai sensi dell’art. 4, comma 7-ter, lett. d) del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, per l’individuazione delle procedure più idonee ad attuare il procedimento autorizzatorio in area ZES (autorizzazione unica del commissario ZES) che si allega al presente documento e ne costituisce parte integrante e sostanziale (**Allegato 01**);

DI AUTORIZZARE il Direttore del DPC - Dipartimento Territorio - Ambiente, alla sottoscrizione del richiamato “*Protocollo d’Intesa*”; sulla base dello schema approvato con il presente atto, con facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali che in sede di sottoscrizione si rendessero opportune o necessarie;

DI DARE MANDATO al Direttore del DPC - Dipartimento Territorio - Ambiente di porre in essere tutti gli eventuali atti per l’esecuzione del presente provvedimento, con particolare riferimento all’adozione di ogni atto connesso, consequenziale e comunque necessario a dar corso all’iniziativa di cui si tratta (ivi inclusa la sottoscrizione del “*Protocollo d’Intesa*”);

DI DARE ATTO CHE dette attività non comportano carichi finanziari in capo alla Regione Abruzzo;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Allegato 01: *Schema di Protocollo d’Intesa per le Procedure Autorizzatorie nelle Zone Economiche Speciali (ZES)*

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: TERRITORIO-AMBIENTE

SERVIZIO: VALUTAZIONI AMBIENTALI

UFFICIO: V.A.S. E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ AMBIENTALE

L'Estensore
Ing. Erika Galeotti

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. Erika Galeotti

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Il Dirigente del Servizio V.A.
Dott. Dario Ciamponi

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore Regionale
Arch. Pierpaolo Pescara

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Componente la Giunta
Emanuele IMPRUDENTE

FIRMATO DIGITALMENTE

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====